

Termine indiretto più corto per coloro che maturano la scelta dalla riapertura del dl 167/24

DS6901

DS6901

Concordato, adesione indotta

Entro il 2 dicembre si evita di pagare la mora sugli acconti

DI DUILIO LIBURDI

E MASSIMILIANO SIRONI

L concordato fase 2 non tocca i termini di versamento: solo il pagamento degli acconti entro la scadenza ordinaria consentirà di evitare il pagamento di sanzioni ed interessi sui versamenti effettuati tardivamente. Questo significa che, al fine di non incorrere in problematiche di questo tipo, l'adesione dovrà precedere od essere contemporanea rispetto alla scadenza di pagamento, fermo restando, comunque, il termine ultimo del 12 dicembre 2024 per presentare il quadro CPB nella dichiarazione integrativa. In ogni caso, l'espressione della volontà di aderire dovrà passare da una dichiarazione che, senza alcuna eccezione, non potrà aprire nuovi spazi all'imposta sostitutiva. Infine, per quanto concerne gli aspetti di natura sostanziale, si dovrà attendere comunque la conversione in legge del dl 155 del 2024 che dovrebbe accogliere lo specifico emendamento sulla modifica delle compagini sociali delle società di persone ed associazioni professionali. Sono questi gli elementi che emergono dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2024 n. 267 nel dl 167/24.

Le disposizioni già in vigore. La disposizione normativa in vigore prevede la possibilità di optare con dichiarazione integrativa per il CPB entro il 12 dicembre 2024. Posto che il termine finale è successivo a quello di versamento degli acconti, appare evidente che solo il rispetto dei termini di versamento delle somme dovute sulla base della proposta (con la applicazione delle regole specifiche sugli acconti per il primo

periodo di concordato) eviterà la possibilità che si applichino sanzioni per i versamenti effettuati successivamente ovvero che sia necessario intervenire con il ravvedimento operoso che, in ogni caso, verrebbe applicato tenendo conto delle sanzioni più miti per come introdotte dal dlgs 87 del 2024. Questo perché non è stata in alcun modo disciplinata una "proroga" del termine per i pagamenti all'interno del dl 167/24. Conseguentemente, per le nuove opzioni, al fine di rispettare il predetto termine la scelta "sostanziale" dovrà essere presa entro il 2 dicembre fermo restando, naturalmente, che la dichiarazione contenente il quadro CPB potrà essere inviata entro il 12 dicembre, nuovo termine ultimo di legge. La norma parla di presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del Dpr n. 322 del 1998 che non potrà essere in ogni caso al ribasso, probabilmente per non "alterare" la parte di proposta di concordato che soggiace ad imposta sostitutiva quantomeno potenziale. Il coordinamento normativo viene poi assicurato con riferimento al ravvedimento per i periodi di imposta dal 2018 al 2022 considerando che, sotto questo aspetto, deve ovviamente valere il nuovo termine per l'opzione. Si deve inoltre ritenere che l'immodificabilità al ribasso della dichiarazione con la quale potrà essere esercitata l'opzione per il CPB comporti anche la piena validità dei comportamenti che sono stati seguiti o generati per effetto della prima dichiarazione. Si pensi, ad esempio, alle compensazioni medio tempore effettuate in quanto, ovviamente, la logica della dichiarazione integrati-

va è limitata alla opzione per il CPB ovvero ad una dichiarazione con un debito maggiore od un minor credito fattispecie questa che, a prescindere, potrebbe generare qualche problematica sulle compensazioni ma indipendentemente dalla opzione.

Le modifiche in itinere. L'evoluzione del CPB potrebbe trovare un ulteriore tassello rappresentato dalla conversione in legge del dl 155/24 nel quale presumibilmente troverà spazio la modifica relativa alle compagini sociali delle società di persone e delle associazioni. Il senso di questa modifica, ai fini dell'esercizio dell'opzione potrebbe, come già osservato, rimettere in pista soggetti che, sino al 31 ottobre non avrebbero potuto optare per il CPB. La necessità che la compagine sociale non abbia visto l'incremento del numero dei soci rappresenta una novità assoluta e, sotto questo aspetto, sarebbe importante che la modifica divenisse definitiva entro i termini di versamento degli acconti a meno che, in linea di principio, non si prevedesse una sorta di "rimessione in termini" legata ad un aspetto di natura sostanziale quale potrebbe essere, evidentemente, la mutata causa di esclusione e di cessazione legata appunto all'incremento del numero dei soci e/o associati.

— © Riproduzione riservata — ■

